

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica d'Austria sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 152 del 30.4.2018.

Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE

(Causa T-275/19) (¹)

[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Poteri della BCE – Poteri di indagine – Ispezioni in loco – Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Decisione della BCE di condurre un'ispezione nei locali di un ente creditizio meno significativo – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Competenza della BCE – Obbligo di motivazione – Elementi tali da giustificare un'ispezione – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione»]

(2023/C 35/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseto, F. Bonnard e V. Hümpfner, agenti)

Interveniente, a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), notificata con lettera del 14 febbraio 2019, di condurre un'ispezione in loco presso i suoi locali.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PNB Banka AS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 213 del 24.6.2019.